



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO DI EDOLO
Via A. Morino, 5 - 25048 EDOLO (BS) - Tel. 0364.71247 - Fax 0364.73161
Codice Meccanografico: BSIC87000G - Codice fiscale: 90019150177
Codice Univoco: UF1EK9
e-mail: bsic87000g@istruzione.it bsic87000g@pec.istruzione.it
sito web: www.icedolo.edu.it

Regolamento di Disciplina

Scuola Secondaria di Primo grado

**Approvato nel Collegio dei Docenti del 6 Novembre 2020
e nel Consiglio di Istituto del 13 Novembre 2020**

Il **Regolamento di Disciplina** è stato redatto tenendo conto di:

- DPR n°249 del 24.06.1998 - Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;
- Direttiva Ministeriale n°5843/A3 del 16.10.2006 - Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità;
- D.M. n° 16 del 5.02.2007 - Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e il bullismo;
- Prot. n° 30 del 15.03.2007 - Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti;
- DPR n° 235 del 21.11.2007 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24.06.1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria

Indice

		Premessa	Pagina 3
Art. 1		Diritti e Doveri degli studenti	Pagina 3
	1.1	Diritti	Pagina 3
	1.2	Doveri (Statuto delle studentesse e degli studenti)	Pagina 3
	1.3	Doveri	Pagina 4
Art.2		Sanzioni	Pagina 5
	2.1	Principi generali	Pagina 5
	2.2	Tipologia delle sanzioni	Pagina 5
Art. 3		Organi competenti a comminare le sanzioni	Pagina 7
Art. 4		Comportamenti sanzionabili, sanzioni e organi deputati a comminarle	Pagina 8
Art.5		Modalità di conduzione del procedimento disciplinare	Pagina 12
Art.6		Attività di recupero	Pagina 13
Art.7		Impugnazioni	Pagina 14
	7.1	Organo di garanzia interna all'Istituto	Pagina 14
	7.2	Organo di garanzia Regionale	Pagina 15
Art.8		Patto educativo di corresponsabilità	Pagina 15

Premessa

Il presente Regolamento di Disciplina, adottato con delibera del Consiglio di Istituto, è coerente e funzionale al Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto ed è conforme ai principi e alle norme del D.P.R. 10 ottobre 1996 n.567 e sue modifiche e integrazioni, della legge n°59/1997, del Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni Scolastiche emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999 n.275, del D.I. n°44/2001 e dello "Statuto delle Studentesse e degli Studenti" emanato con il D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249, integrato e aggiornato dal D.P.R.

21 novembre 2007, n.235.

Compito preminente della scuola è educare e formare, non punire.

A questo principio deve essere improntata qualsiasi azione disciplinare.

L'adozione delle sanzioni non è, né deve essere, automatica: mancanze lievi possono essere considerate gravi se ripetute e se commesse intenzionalmente, mancanze più gravi sono oggetto di sanzioni o procedimenti rieducativi commisurati. La sanzione deve essere comminata in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e quindi l'efficacia. La convocazione dei genitori non deve configurarsi solo come sanzione disciplinare ma come mezzo di informazione e di accordo per una concertata strategia di recupero: tale atto dovrà essere compiuto a livello preventivo, quando possibile, dal singolo docente o dal Consiglio di Classe.

Ogni provvedimento disciplinare sarà tanto più opportuno ed efficace quanto più condiviso dalla Famiglia in un'azione educativa comune tra Scuola e Famiglia.

ARTICOLO 1 - DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI

1.1 DIRITTI

1.1.1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale di qualità, che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno.

1.1.2. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola.

1.1.3. Lo studente ha diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, che permetta di migliorare il proprio rendimento, secondo i ritmi di apprendimento di ciascuno.

1.1.4. Ogni studente ha diritto al rispetto da parte degli adulti e dei compagni, a vivere in un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, all'utilizzo di strutture e materiali in buone condizioni, in un contesto tranquillo, pulito e sicuro.

1.1.5. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.

1.1.6. Per gli alunni in situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione la scuola s'impegna a promuovere condizioni per assicurare iniziative concrete per il recupero.

1.2 DOVERI (tratti dallo Statuto delle studentesse e degli studenti)

1.2.1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente gli impegni di studio.

1.2.2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.

1.2.3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto.

1.2.4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti interni.

1.2.5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

1.2.6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

1.3 DOVERI

1.3.1. La frequenza regolare alle lezioni è presupposto indispensabile al raggiungimento degli obiettivi didattici e formativi, quindi le assenze devono avere carattere di eccezionalità ed essere debitamente motivate. Si sottolinea il carattere diseducativo di quelle assenze che, pur giustificate dalla famiglia, non presentano carattere di necessità; il Dirigente Scolastico potrà richiedere alla famiglia di integrare le motivazioni addotte. Durante i periodi di assenza, anche conseguenti a sospensione, l'alunno deve tenersi informato sull'attività scolastica e svolgere i relativi compiti.

1.3.2. Lo studente è tenuto a svolgere quotidianamente tutto il lavoro scolastico assegnato, a portare il materiale necessario per le lezioni, nonché il diario.

1.3.3. Il rispetto nei confronti di tutto il personale della scuola e dei compagni si manifesta nel linguaggio, nei gesti e in tutti gli altri comportamenti.

1.3.4. Ciascun alunno deve assumere comportamenti tesi a favorire il proprio apprendimento e quello degli altri. Il disturbo continuato è di impedimento allo svolgimento dell'attività didattica e lede il diritto all'apprendimento degli altri studenti.

1.3.5. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal regolamento di istituto. In particolare, si richiama l'attenzione sui seguenti momenti della vita scolastica: ingresso, uscita, intervallo, spostamenti all'interno dell'istituto, spostamenti da e per palestra, uscite didattiche, visite e viaggi.

1.3.6. Le strutture, le attrezzature, gli arredi e i sussidi didattici sono patrimonio della comunità scolastica. L'acquisto e la manutenzione degli stessi comportano oneri non indifferenti per la collettività e pertanto vanno usati per la destinazione prevista e trattati con cura, nel rispetto delle regole stabilite.

1.3.7. Gli studenti, nel rispetto di se stessi e degli altri, devono collaborare a mantenere l'ambiente scolastico pulito e accogliente, evitando comportamenti di negligenza e trascuratezza o addirittura di vandalismo.

1.3.8. Gli studenti sono tenuti a non utilizzare il cellulare o altri dispositivi elettronici durante le attività didattiche, considerati elementi di disturbo per chi li usa e per i compagni. Ciò risponde ad una norma generale di correttezza e rispetto altrui.

1.3.9. Poiché la comunità scolastica tutela il diritto alla riservatezza, non sono consentiti il trattamento di dati personali acquisiti mediante videofonini o altri dispositivi elettronici, l'effettuazione e diffusione di foto, registrazioni audio o video in assenza di un esplicito consenso (Direttiva n. 104 M.P.I. 30 novembre 2007).

ARTICOLO 2- SANZIONI

2.1. PRINCIPI GENERALI

2.1.1 Nell'irrogazione delle sanzioni vanno tenuti in considerazione i seguenti aspetti che connotano la responsabilità/colpa del soggetto: natura/gravità del comportamento scorretto, intenzionalità e recidività.

2.1.2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa, non punitiva ma costruttiva; essi devono essere tempestivi, tendere al rafforzamento del senso di responsabilità, al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale o, in alternativa, compiti che arrechino vantaggio alla comunità scolastica.

2.1.3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni e senza che ne sia riconosciuta la responsabilità. I provvedimenti disciplinari devono avere sempre finalità educative e devono tendere a consolidare il senso di responsabilità.

Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

2.1.4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestate e non lesive nei confronti degli altri.

2.1.5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività finalizzate a vantaggio della comunità scolastica (sanzioni alternative).

2.1.6. Se il fatto che costituisce infrazione disciplinare è anche qualificabile come reato in base all'ordinamento penale, la persona che l'ha rilevato è tenuta ad informare il Dirigente Scolastico, il quale provvederà a presentare denuncia all'autorità giudiziaria penale, in applicazione dell'art. 361 del Codice Penale.

2.2. TIPOLOGIA DELLE SANZIONI

2.2.1 L'inosservanza dei doveri di cui all'art. 1 comporta l'irrogazione delle seguenti sanzioni disciplinari:

- a. **richiamo verbale**
- b. **richiamo scritto e annotazione sul registro elettronico**
- c. **convocazione dei genitori**
- d. **sospensione dalla partecipazione ad uscita didattica con obbligo di frequenza scolastica**
- e. **sospensione da uno a tre giorni**
- f. **sospensione superiore a tre giorni**
- g. **mansioni a beneficio della comunità scolastica**
- h. **risarcimento dei danni arrecati alle attrezzature, alle strutture, agli arredi e ai sussidi didattici di proprietà della scuola, del personale o dei compagni**

Le sanzioni vengono graduate a seconda della natura/gravità del comportamento, della responsabilità soggettiva e della recidività.

2.2.2. Si ricorre al richiamo orale per comportamenti scorretti ma non gravi; in via generale è di competenza del docente rilevarli e provvedere alla sanzione.

2.2.3. Si ricorre al richiamo scritto in caso di comportamenti scorretti lievi ma ripetuti; in via generale è di competenza del docente rilevarli e riportare la sanzione sul registro elettronico.

- 2.2.4. È prevista una comunicazione scritta alla famiglia, in caso di comportamenti scorretti di una certa gravità e/o persistente recidività.
- 2.2.5. L'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni – che va deliberato dal Consiglio di Classe - viene previsto solo in caso di infrazioni gravi o reiterate. Durante il periodo di allontanamento deve essere previsto comunque un rapporto con lo studente e con i suoi genitori, al fine di preparare il rientro del sanzionato nella comunità scolastica.
- 2.2.6. In base alla finalità educativa del presente Regolamento disciplinare (2.1.2.), in sostituzione o come misura accessoria che si accompagna alla sanzione dell'allontanamento temporaneo di cui al comma precedente (art. 2.2.5.), possono essere previste, a seconda della tipologia dell'infrazione e delle condizioni organizzative dell'Istituto e del contesto territoriale attività di volontariato nell'ambito della comunità scolastica, attività di segreteria, pulizia dei locali della scuola, piccole manutenzioni, attività di ricerca, riordino di cataloghi e di archivi presenti nelle scuole, frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale, produzione di elaborati o altri compiti mirati che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica dei comportamenti scorretti da lui assunti.
- 2.2.7. In caso di applicazione delle sanzioni di cui ai punti precedenti 2.2.5. e 2.2.6., bisognerà evitare che si determini il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto dalla normativa per la validità dell'anno scolastico.
- 2.2.8. In caso di danni provocati a strutture, strumenti e materiali, la sanzione potrà consistere nella riparazione del danno o, se non fosse possibile, nella corresponsione di una somma equivalente al costo dei danni arrecati.
- 2.2.9. L'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni – su decisione del Consiglio d'Istituto – va disposto quando vengono commessi fatti/atti lesivi della dignità e del rispetto per la persona (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure quando vi è una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione e al permanere della situazione di pericolo.
- 2.2.10. L'iniziativa disciplinare della scuola di cui al comma precedente viene adottata indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti svolti dalla magistratura inquirente.
- 2.2.11. Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e con l'autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove e non appena possibile, nella comunità scolastica.
- 2.2.12. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico – che deve essere deliberato Consiglio d'Istituto – viene disposto quando concorrono le seguenti condizioni: a. ipotesi di recidiva, nel caso di fatti che violino la dignità e il rispetto per la persona, oppure atti di grave violenza o connotati da gravità tale da determinare seria apprensione a livello sociale; b. impossibilità di interventi tesi al reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.
- 2.2.13. Nei casi più gravi, il Consiglio di Classe o il Consiglio di Istituto, può riunirsi in seduta straordinaria per decidere anche la non ammissione dell'alunno allo scrutinio finale o all'Esame di Stato Conclusivo del Primo Ciclo.
- 2.2.14. Ogni sanzione che comporti l'allontanamento dello studente dalla scuola può essere irrogata solo previa verifica, da parte dell'istituzione, della sussistenza di elementi concreti, precisi e concordanti dai quali si evinca la responsabilità dello studente.

2.2.15. La sanzione disciplinare deve sempre specificare in maniera chiara i motivi che l'hanno resa necessaria; più grave è la sanzione più è doveroso essere accurati nelle motivazioni, anche al fine di dar conto del rispetto dei principi di proporzionalità e di gradualità nell'applicazione.

2.2.16. Nel caso di sanzioni che comportino l'allontanamento sino al termine dell'anno scolastico, l'esclusione dallo scrutinio finale, la non ammissione agli esami di stato, vanno esplicitati i motivi per cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

2.2.17. Le sanzioni disciplinari, al pari delle altre informazioni relative alla carriera dello studente, vanno inserite nel rispettivo fascicolo personale, che, in caso di trasferimento, verrà trasmesso alla scuola ricevente. Il cambiamento di scuola non pone fine al procedimento disciplinare iniziato, che segue anzi il suo iter fino alla conclusione. Comunque, al fine di non creare pregiudizio nei confronti dello studente che passi ad altra scuola, si adotterà una doverosa riservatezza circa i fatti di rilievo disciplinare che l'hanno visto coinvolto.

2.2.18. Le sanzioni disciplinari non sono considerati dati sensibili, a meno che nel testo della sanzione non si faccia riferimento a persone coinvolte nei fatti che hanno determinato la sanzione stessa (ad es. violenza sessuale), nel qual caso nelle eventuali comunicazioni andranno omessi i dati inerenti all'identità delle persone coinvolte.

2.2.19. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

ARTICOLO 3 - ORGANI COMPETENTI A COMMINARE LE SANZIONI

3.1. Le sanzioni che non prevedono l'allontanamento dalla scuola vengono comminate, in caso di comportamenti lievi, dal docente che li ha rilevati e, nei casi di comportamenti scorretti di una certa rilevanza o che si verificano ripetutamente, dal Dirigente Scolastico.

3.2. Le sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo fino a quindici giorni sono irrogate dal Consiglio di Classe; quelle che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono comminate dal Consiglio di Istituto.

3.3. Il Consiglio di classe convocato per valutare il comportamento scorretto di uno studente e per decidere il provvedimento opportuno, viene presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato.

Il Consiglio di Classe viene convocato in via straordinaria con procedura d'urgenza dal Dirigente Scolastico, su propria iniziativa, o a seguito di motivata richiesta scritta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso.

3.4. Il Consiglio di Classe, quando esercita la competenza in materia disciplinare, opera con la presenza di tutte le componenti, fatto salvo il dovere di astensione da parte dei genitori degli alunni sanzionabili qualora dovessero fare parte dell'organo, i quali potranno, per l'occasione, essere sostituiti da altri rappresentanti aventi diritto.

3.5. Durante le sessioni di esame, le sanzioni connesse a mancanze disciplinari sono inflitte dal Presidente o dalla Commissione Esaminatrice e si applicano anche ai candidati privatisti.

ARTICOLO 4 - COMPORTAMENTI SANZIONABILI, SANZIONI E ORGANI DEPUTATI A COMMINARLE

CATEGORIE COMPORTAMENTI SANZIONABILI		1 COMPORTAMENTI SCORRETTI VERSO LE PERSONE		
N°	COMPORTAMENTI SPECIFICI	NATURA DEL COMPORTAMENTO (GRAVITA', INTENZIONALITA' E RECIDIVITA')	SANZIONI	ORGANI CHE COMMINAN O LE SANZIONI
1.1	Linguaggio non consono all'ambiente scolastico	Lieve	Richiamo orale	Docente
		Se ripetuto	Annotazione scritta sul registro elettronico. Comunicazione alle famiglie per informazione circa l'accaduto e l' accordo circa azioni educative	Docente
		Grave e/o ripetuto	Convocazione genitori	Docente
		Se ulteriormente reiterata: ammonizione formale sul registro elettronico; comunicazione alle famiglie per informazione circa l'accaduto e accordo circa azioni educative	Sospensione nei tempi stabiliti dal Consiglio di Classe	CDC
1.2	Aggressione verbale nei confronti di studenti, docenti, personale ATA, Dirigente	Lieve	Annotazione scritta sul registro elettronico	Docente
		Ripetuto	Annotazione scritta sul registro elettronico Comunicazione alle famiglie per informazione circa l'accaduto e accordo circa azioni educative	Consiglio di classe
		Grave e/o ripetuto ammonizione formale sul registro elettronico; comunicazione alle famiglie per informazione circa l'accaduto e accordo circa azioni educative	Sospensione dalle attività scolastiche della classe con obbligo di frequenza	Dirigente Scolastico Consiglio di classe
		Se ulteriormente reiterata: ammonizione formale sul registro elettronico; comunicazione alle famiglie per informazione circa l'accaduto e accordo circa azioni educative	Sospensione nei tempi stabiliti dal Consiglio di Classe Dirigente Scolastico (anche superiore ai 15 giorni)	Consiglio di classe

1.3	Aggressione fisica nei confronti dei compagni	Lieve	Annotazione scritta sul registro elettronico	Docente
		Grave e/o ripetuto	Ammonizione formale sul registro elettronico; Comunicazione alle famiglie per informazione circa l'accaduto e accordo circa azioni educative	Dirigente scolastico Consiglio di classe
		Grave e/o reiterata:	Ammonizione formale sul registro elettronico; Comunicazione alle famiglie per informazione circa l'accaduto e accordo circa azioni educative Sospensione dalle attività scolastiche della classe	Dirigente scolastico Consiglio di classe
1.4	Comportamento pericoloso che potrebbe provocare infortuni a persone	Lieve	Richiamo orale	Docente
		Grave	Annotazione scritta sul registro elettronico Comunicazione alle famiglie per informazione circa l'accaduto e accordo circa azioni educative	Docente
		Se ulteriormente reiterata:	Ammonizione formale sul registro elettronico; Comunicazione alle famiglie per informazione circa l'accaduto e accordo circa azioni educative Sospensione dalle attività scolastiche della classe (con obbligo di frequenza)	Dirigente scolastico Consiglio di classe
1.5	Atteggiamenti sessisti (espressioni verbali o contatto fisico)	Lieve	Annotazione scritta sul registro elettronico	Docente
		Grave	Comunicazione alle famiglie per informazione circa l'accaduto e accordo circa azioni educative	
		Se ulteriormente reiterata:	ammonizione formale sul registro elettronico; comunicazione alle famiglie per informazione circa l'accaduto e accordo circa azioni educative Sospensione dalle attività scolastiche della classe (con obbligo di frequenza)	Consiglio di classe

1.6	Atti di bullismo /cyberbullismo accertati	Lieve (prima volta)	Riflessione Annotazione scritta sul registro elettronico	Docente Docente
		Grave	Riflessione Ammonizione formale sul registro elettronico; comunicazione alle famiglie per informazione circa l'accaduto e accordo circa azioni educative In caso di particolare gravità (se si riscontra continuità) Eventuale sospensione dalle attività scolastiche della classe con obbligo di frequenza	Docente Dirigente scolastico Consiglio di classe
		Se ulteriormente reiterata:	ammonizione formale sul registro elettronico; comunicazione alle famiglie per informazione circa l'accaduto e accordo circa azioni educative Sospensione dalle attività scolastiche della classe	

CATEGORIE COMPORTAMENTI SANZIONABILI		2. COMPORTAMENTI SCORRETTI VERSO LA COMUNITÀ SCOLASTICA E LE SUE REGOLE		
2.1	Disturbo o rifiuto dell'attività didattica	Lieve	Richiamo orale Annotazione scritta sul registro elettronico	Docente Docente
		Grave e/o ripetuto	Ammonizione formale sul registro elettronico; comunicazione alle famiglie per informazione circa l'accaduto e accordo circa azioni educative	Docente Coordinatore di Classe
		Se grave, ulteriormente reiterata e molto frequente	Ammonizione formale sul registro elettronico; Comunicazione alle famiglie per informazione circa l'accaduto e accordo circa azioni educative Sospensione dalle attività scolastiche della classe (con obbligo di frequenza)	Consiglio di Classe

2.2	Assumere comportamenti non corretti durante le lezioni, al cambio dell'ora e negli spostamenti	Lieve	Ammonizione formale sul registro elettronico;	Docente
		Grave e/o ripetuto	Ammonizione formale sul registro elettronico; Comunicazione alle famiglie per informazione circa l'accaduto e accordo circa azioni educative	Docente Coordinatore di Classe
		Se grave, ulteriormente reiterata e molto frequente	Ammonizione formale sul registro elettronico; Comunicazione alle famiglie per informazione circa l'accaduto e accordo circa azioni educative Sospensione dalle attività scolastiche della classe (con obbligo di frequenza)	Consiglio di Classe
2.3	Mancanza del materiale didattico necessario	Saltuario	Richiamo orale	Docente
		Ripetuto	Annotazione scritta sul registro elettronico	Docente
		Se grave, ulteriormente reiterata e molto frequente	Comunicazione alle famiglie per informazione circa l'accaduto e accordo circa azioni educative	Docente Coordinatore di Classe
2.4	Mancanza di puntualità e rispetto dell'orario	Saltuario	Richiamo orale	Docente
		Ripetuto	Annotazione scritta sul registro elettronico	Docente
		Se grave, ulteriormente reiterata e molto frequente	Comunicazione alle famiglie per informazione circa l'accaduto e accordo circa azioni educative	Docente Coordinatore di Classe
2.5	Utilizzo spazi non consentiti	Lieve	Richiamo orale Annotazione scritta sul registro elettronico	Docente Docente
		Grave e/o ripetuto	Richiamo orale	Dirigente scolastico
		Se grave, ulteriormente reiterata e molto frequente	Convocazione genitori	Consiglio di classe
2.6	Portare oggetti pericolosi non autorizzati in classe	Lieve	Richiamo orale Annotazione scritta sul registro elettronico	Docente Docente
		Grave e/o ripetuto	Richiamo orale	Dirigente scolastico
		Se grave, ulteriormente reiterata e molto frequente	Convocazione genitori	Consiglio di classe

CATEGORIE COMPORAMENTI SANZIONABILI		3. COMPORAMENTI SCORRETTI RISPETTO IL PROPRIO RUOLO DI STUDENTE		
3.1	Assenze non giustificate	Saltuario	Richiamo orale Annotazione scritta sul registro elettronico	Docente prima ora Docente coordinatore
		Ripetuto	Comunicazione telefonica ai genitori	Docente coordinatore
3.2	Assenze strategiche in vista di prove di verifica	Saltuario	Richiamo orale	Docente
		Ripetuto	Convocazione studente e genitori	Docente
3.3	Copiature compiti e/o prove di verifica	Saltuario	Richiamo orale Annotazione scritta sul registro elettronico e ritiro prova	Docente Docente
		Ripetuto	ammonizione formale sul registro elettronico; ritiro prova comunicazione alle famiglie per informazione circa l'accaduto e accordo circa azioni educative	
3.4	Mancata o parziale esecuzione dei compiti	Saltuario	Richiamo orale	Docente
		Ripetuto	Annotazione scritta sul registro elettronico, Chiamata telefonica ai genitori	Docente
3.5	Allontanamento dalla scuola non autorizzato	Unico	Annotazione scritta sul registro elettronico e immediata chiamata telefonica ai genitori Convocazione studente e genitori	Docente
		Ripetuto	Annotazione scritta sul registro elettronico e immediata chiamata telefonica ai genitori Convocazione studente e genitori	Docente Dirigente scolastico Consiglio di classe
3.6	Falsificazione firme	Unico	Annotazione scritta sul registro elettronico e convocazione studente e genitori	Docente e coordinatore
		Ripetuto	Convocazione studente e genitori Sospensione fino a tre giorni	Dirigente scolastico Consiglio di classe

3.7	Comportamento scorretto durante i viaggi di istruzione e le visite guidate	Lieve	Richiamo orale Annotazione scritta sul registro elettronico	Docente Docente
		Grave	Convocazione studente e genitori Sospensione di esperienze significative e uscite scolastiche	Dirigente scolastico Consiglio di classe

CATEGORIE COMPORAMENTI SANZIONABILI		4. COMPORAMENTI SCORRETTI VERSO GLI AMBIENTI E I BENI ESISTENTI		
4.1	Danni provocati a strutture, infrastrutture, strumenti e oggetti	Lieve e/o non intenzionale	Richiamo orale Annotazione scritta sul registro elettronico Riparazione da parte dello studente (se possibile)/risarcimento somma necessaria per riparazione/sostituzione oggetto	Docente Docente Dirigente scolastico
		Grave	Convocazione studente e genitori Riparazione da parte dello studente (se possibile)/risarcimento somma necessaria per riparazione/sostituzione oggetto Sospensione fino a tre giorni	Dirigente scolastico Dirigente scolastico Consiglio di classe
4.2	Imbrattatura/scritte dei/sui locali interni o esterni dell'istituto, incisioni e/o scritte su arredi	Lieve e/o non intenzionale	Richiamo orale Annotazione scritta sul registro elettronico Riparazione da parte dello studente (se possibile)/risarcimento somma necessaria per riparazione/ sostituzione oggetto	Docente Docente Dirigente scolastico

4.2		Grave	Convocazione studente e genitori Riparazione da parte dello studente (se possibile)/risarcimento somma necessaria per riparazione/sostituzione oggetto Sospensione fino a tre giorni	Dirigente scolastico Dirigente scolastico Consiglio di classe
CATEGORIE COMPORTAMENTI SANZIONABILI		5. COMPORTAMENTI SCORRETTI NELL'USO DEI MEDIA DIGITALI		
5.1	Uso improprio o non consentito di strumenti digitali	Saltuario	Richiamo orale Annotazione scritta sul registro elettronico Qualora lo strumento sia un cellulare/tablet ritiro fino al termine delle lezioni e chiamata dei genitori per la restituzione	Docente Docente Docente
		Ripetuto	Sospensione fino a tre giorni	Consiglio di classe
CATEGORIE COMPORTAMENTI SANZIONABILI		6. MANCANZA DI RISPETTO LEGGI		
6.1	Trasgressione divieto di fumo		Segnalazione e Convocazione Genitori	Docente e coordinatore di classe
			Multa in base alla normativa vigente	Responsabile di plesso
6.2	Sottrarre beni o materiali a danno dei compagni, del personale scolastico, della scuola (es.: rovistare nelle tasche degli indumenti o negli zaini o borse per sottrarre oggetti, denaro...;	Con ammissione della colpa e ravvedimento	Restituzione dell'oggetto sottratto e annotazione sul registro elettronico	Docente
		Grave e/o ripetuto	Convocazione genitori Sospensione fino a tre giorni con obbligo frequenza	Consiglio di classe

6.3	Raccogliere testi, immagini, foto, filmati, registrazioni vocali, anche in Rete, senza rispettare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fatte oggetto di ripresa/registrazione, in assenza di un esplicito consenso	Con ammissione della colpa e ravvedimento	Segnalazione e convocazione dei genitori Assegnazione di un tema e/o di una ricerca sulle possibili conseguenze civili e/o penali del proprio comportamento	Consiglio di classe
		Grave e/o ripetuto	Se ripetuta Segnalazione e convocazione dei genitori Sospensione fino a tre giorni	Consiglio di classe
6.4	Raccogliere e diffondere testi, immagini, foto, filmati, registrazioni vocali, anche in Rete, senza rispettare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fatte oggetto di ripresa/registrazione, in assenza di un esplicito consenso;	Con ammissione della colpa e ravvedimento	Segnalazione e convocazione dei genitori Sospensione fino a tre giorni con obbligo frequenza di un giorno	
		Grave e/o ripetuto	Segnalazione e convocazione dei genitori Sospensione fino a quindici giorni	
6.5	fare uso di sostanze nocive o utilizzare a scuola oggetti pericolosi senza autorizzazione per minacciare e/o danneggiare volontariamente persone		Segnalazione e convocazione dei genitori Sospensione fino a tre giorni con obbligo frequenza di un giorno	
6.6	Condividere sostanze nocive (alcool, fumo, ...)		Segnalazione e convocazione dei genitori Sospensione fino a tre giorni con obbligo frequenza di un giorno	
			Segnalazione e convocazione dei genitori	
6.7	compiere atti che violino la dignità e il rispetto della persona		Segnalazione e convocazione dei genitori Sospensione fino a tre giorni con obbligo frequenza di un giorno	

ARTICOLO 5 MODALITÀ DI CONDUZIONE DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

5.1 Il procedimento disciplinare si avvia con la contestazione di addebiti per consentire allo studente di esporre le proprie ragioni. Nei casi di richiamo verbale la contestazione è fatta seduta stante dall'insegnante interessato e annotata sul registro di classe. Devono essere registrate, a cura del docente, anche le giustificazioni dell'alunno.

5.3. Per le mancanze per le quali sono previste sanzioni da parte del Dirigente Scolastico o di un organo collegiale, la procedura va avviata con la preliminare contestazione degli addebiti fatta in forma scritta con l'invito a presentare giustificazioni per iscritto, nei termini indicati. È comunque sempre facoltà del Dirigente Scolastico convocare i genitori o chi ne fa le veci, per dare informazioni sulla condotta degli alunni.

5.4. Per l'irrogazione delle sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica deve essere avviato regolare procedimento disciplinare con la formale contestazione degli addebiti da effettuarsi entro cinque giorni da quando il fatto è avvenuto o da quando se ne è avuta conoscenza, acquisendo tutta la documentazione possibile, comprese le eventuali dichiarazioni scritte dello studente implicato e/o dell'adulto che propone la sanzione.

5.5. Il procedimento è avviato su iniziativa autonoma del Dirigente Scolastico o su richiesta di altro alunno, di un genitore, di un docente o di altro operatore della scuola.

5.6. Nella contestazione deve essere data esplicita informazione all'interessato di far pervenire, entro e non oltre due giorni dalla data della notifica, una propria nota difensiva e/o di essere ascoltato dal Dirigente Scolastico coadiuvato dal suo collaboratore e dal Coordinatore della Classe in cui è stata commessa l'infrazione o direttamente dall'organo competente all'irrogazione della sanzione.

5.7. In tutti i casi in cui sia necessario proporre o irrogare una sanzione disciplinare, la decisione/deliberazione deve essere assunta dall'organo competente solo dopo aver sentito le giustificazioni dell'alunno nei cui confronti viene avviato il procedimento disciplinare.

5.8. Al termine della fase istruttoria si riunisce l'organismo competente (Consiglio di classe/Consiglio di Istituto), dando contestuale avviso alla famiglia, anche se l'Alunno/a è maggiorenne, che delibera la sanzione entro dieci giorni dalla data dell'evento.

5.9. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro un limite massimo di quindici giorni dalla contestazione; trascorsi inutilmente i quindici giorni dalla data della contestazione, il procedimento si intende estinto.

5.10. Le sanzioni devono essere irrogate sempre in forma scritta, con annotazione sul registro di classe.

5.11. I provvedimenti, adeguatamente motivati, devono essere notificati alle famiglia entro due giorni dalla loro ratifica.

5.12. Le sanzioni disciplinari devono essere inserite nel fascicolo personale dello studente.

5.13. Per l'irrogazione di sanzioni che prevedano il risarcimento del danno (determinato da dolo o da inosservanza di disposizioni dei docenti e dei collaboratori scolastici), il procedimento è avviato su iniziativa autonoma del Dirigente Scolastico o su richiesta di un docente o di altro operatore della Scuola, previa constatazione del danno e relativa contestazione scritta dell'addebito da effettuarsi entro cinque giorni da quando il fatto è avvenuto o se ne è avuta conoscenza.

5.14. Nella contestazione deve essere data esplicita informazione all'interessato dell'entità specifica del

risarcimento richiesto, della possibilità di far pervenire, entro e non oltre due giorni dalla data della notifica, una propria nota difensiva e/o di essere ascoltato dal Dirigente Scolastico coadiuvato da suo collaboratore e dal Coordinatore della classe in cui è stata commessa l'infrazione o direttamente dall'organo competente all'irrogazione della sanzione. E' possibile per l'interessato scegliere di chiudere il procedimento senza ulteriori sanzioni, provvedendo all'immediato risarcimento, ridotto in questo caso di 1/3, entro cinque giorni dalla contestazione del fatto. In caso contrario, il Consiglio di Classe, entro e non oltre quindici giorni dalla data della contestazione, provvederà a irrogare la sanzione pari all'intero importo relativo al danno e ad informarne per iscritto la Famiglia.

5.15. Degli incontri degli organi chiamati a valutare i comportamenti sanzionabili va redatto un verbale, che deve contenere i seguenti elementi: descrizione del comportamento scorretto, controdeduzioni dello studente, natura della sanzione, eventuale conversione della stessa in attività a beneficio della comunità (scolastica o territoriale).

5.16. Qualora il danno fosse ascrivibile con evidenza ad una o più classi, ma non fosse stato possibile individuare il responsabile, il procedimento, limitatamente al risarcimento del danno, si intende applicato alle intere classi coinvolte, salvo eventualmente rivalersi sul diretto responsabile se da esse conosciuto ed indicato.

5.17. Il procedimento disciplinare in corso non si interrompe in caso di trasferimento ad altra scuola o di passaggio ad altro ordine di scuola.

5.18. Nel caso in cui siano stati commessi gravi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, la durata dell'allontanamento sarà commisurata alla gravità della situazione e al permanere della situazione di pericolo (in tali situazioni dovrà essere prevista la collaborazione da parte degli Organi Istituzionali di competenza).

5.19. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

ARTICOLO 6 - ATTIVITÀ DI RECUPERO

6.1. In caso di allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni, i docenti del C.d.C. assegnano compiti da svolgere durante detto periodo, in modo da preparare il rientro dello studente nella comunità scolastica.

6.2. Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola, d'intesa con la famiglia e, ove necessario con i servizi sociali, predispone un percorso di recupero educativo per il successivo eventuale reintegro nella comunità scolastica.

ARTICOLO 7 - IMPUGNAZIONI

7.1. ORGANO DI GARANZIA INTERNO ALL'ISTITUTO

7.1.1. Contro le sanzioni disciplinari riportate all'articolo 4 è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse (genitori e studenti), entro quindici giorni dalla comunicazione, ad un apposito Organo di Garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato da questo Regolamento.

7.1.2. L'Organo è presieduto dal Dirigente Scolastico ed è composto da un docente designato dal Consiglio d'istituto, da due rappresentanti eletti dai genitori. Esso dura in carica un anno scolastico; i membri possono essere riconfermati. I componenti continuano a svolgere le loro funzioni fino alla costituzione del nuovo Organo di Garanzia.

7.1.3. Il Collegio Docenti può proporre una rosa di docenti come possibili membri effettivi o supplenti dell'Organo di Garanzia; la designazione del membro effettivo e di quello supplente spetta, comunque, al Consiglio di Istituto.

7.1.4. All'inizio dell'anno scolastico, in concomitanza con le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe, vanno eletti due genitori membri effettivi e due supplenti che faranno parte dell'Organo di garanzia.

7.1.5. Nel caso in cui sia necessario convocare l'Organo di Garanzia durante il periodo precedente lo svolgimento delle elezioni, restano in carica i rappresentanti eletti/designati l'anno precedente.

7.1.6. L'Organo di Garanzia deve esprimersi nei successivi dieci giorni dalla data di presentazione del ricorso. Qualora l'Organo di Garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.

7.1.7. Nel caso di presentazione del ricorso, la sanzione diventerà esecutiva soltanto dopo pronunciamento di conferma da parte dell'Organo di Garanzia.

Di ogni riunione dell'Organo di Garanzia viene redatto da un segretario individuato dal Presidente. Da tale verbale devono risultare chiaramente le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione della sanzione e le eventuali posizioni difformi di qualcuno dei componenti.

7.1.8. Le deliberazioni dell'Organo di Garanzia sono valide se assunte a maggioranza, a prescindere dal numero dei partecipanti. Non è consentita l'astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente. La decisione dell'Organo di Garanzia viene verbalizzata su apposito registro dei verbali, annotata sul registro di classe e nel fascicolo personale dell'alunno.

7.1.9. L'Organo di Garanzia decide - su eventuale richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse anche sui conflitti che dovessero insorgere all'interno della scuola in merito all'applicazione di questo Regolamento e dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti.

7.1.10. La sanzione comminata dagli organi di Istituto viene eseguita e resta in vigore, pur in pendenza di impugnazione per reclamo all'Organo di Garanzia regionale di cui al punto 7.2., fino all'eventuale accettazione da parte di quest'ultimo delle ragioni addotte dai soggetti ricorrenti.

7.1.11. I provvedimenti decisi dall'organo collegiale preposto comportano l'instaurarsi di una procedura aperta da una breve istruttoria a porte chiuse dell'organo disciplinare e seguita dall'audizione dello studente nei cui confronti l'organo procede, alla presenza dei genitori.

Esaurita questa fase, l'organo di disciplina torna a riunirsi a porte chiuse e decide sulla sanzione da comminare. Tale decisione è subito comunicata allo studente interessato ed ai suoi genitori, i quali possono richiedere la commutazione della sanzione in attività alternativa in favore della comunità scolastica. Su tale eventuale richiesta decide in via definitiva l'organo di disciplina, che renderà tempestivamente note le sue conclusioni agli interessati.

7.2. ORGANO DI GARANZIA REGIONALE

7.2.1. Il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, o un dirigente specificatamente delegato, decide in via definitiva sui ricorsi presentati dagli studenti (o dai rispettivi genitori) in merito alle sanzioni ricevute e contro le violazioni dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti o del Regolamento di Disciplina degli studenti.

7.2.2. La decisione è assunta previo parere vincolante di un Organo di Garanzia regionale composto da tre docenti e da tre genitori designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato. Tale organo resta in carica per due anni scolastici.

7.2.3. L'Organo di Garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e del Regolamento disciplinare/Statuto delle Studentesse e degli Studenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione. Non è consentita in ogni caso l'audizione orale del ricorrente o di altri controinteressati.

7.2.4. Il parere di cui al comma 7.2.2. è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo di cui al comma 7.2.2. abbia avviato attività istruttorie, il Direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere.

7.2.5. Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso.

ARTICOLO 8 - PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ

7.1. Contestualmente all'iscrizione è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti del Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in modo dettagliato diritti e doveri nel rapporto tra scuola studenti e famiglie.

7.2. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, sono poste in essere attività di accoglienza dei nuovi studenti per la presentazione e condivisione dello Statuto delle studentesse e degli studenti, del POF, dei Regolamenti e del patto educativo di corresponsabilità.

ARTICOLO 9 - DISPOSIZIONI FINALI

Il presente regolamento disciplinare è parte integrante del Regolamento di Istituto, ha validità triennale e viene deliberato dal Consiglio di Istituto.

Eventuali modifiche al Regolamento possono essere proposte da uno o più componenti della Scuola attraverso i rispettivi rappresentanti in Consiglio di Istituto ed approvate a maggioranza assoluta dai componenti del Consiglio stesso.